

## VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	REGISTRO IMPRESE
Data	Lunedì 26 settembre 2011
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pubblicità nel RI del provvedimento di sequestro quote;</li> <li>2) Iscrivibilità di fatti che possono incidere sulla cessione di azienda;</li> <li>3) Esame del DPR n. 247/04 per le imprese artigiane a seguito della entrata in vigore di Comunica e della Legge regionale n. 1/2010;</li> <li>4) Iscrizione della nomina del collegio sindacale;</li> <li>5) Modalità di presentazione delle pratiche da parte dei soggetti Only REA;</li> <li>6) Applicazione della Circolare MISE n. 3641/C del 2011 in materia di impresa individuale inattiva;</li> <li>7) Nuove disposizioni contenute nel D.L. 13 agosto 2011, n. 138 in materia di liberalizzazioni e di SCIA;</li> <li>8) Avvio dei lavori di revisione del manuale RI;</li> <li>9) Iscrizione dei cosiddetti "professionisti atipici";</li> <li>10) Varie ed eventuali.</li> </ol>
Presenti	CCIAA Bologna CCIAA Forlì-Cesena CCIAA Ravenna CCIAA Ferrara CCIAA Modena CCIAA Parma CCIAA Piacenza

	CCIAA Reggio-Emilia CCIAA Pesaro-Urbino CCIAA Rimini
Assenti	/
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>Vengono preliminarmente trattati gli argomenti proposti dalla CCIAA di Parma.</p> <p><u>Per quanto attiene il punto 1)</u> dell'ordine del giorno, si evidenzia che l'iscrizione del sequestro quote s.r.l è soggetta a pubblicità nel RI, mentre nel codice civile non viene indicato espressamente che oggetto di pubblicità è l'atto. Sembra quindi sostenibile la sola trascrizione della informazione relativa all'avvenuto sequestro.</p> <p>La Camera di Modena provvede già al solo inserimento nel registro delle imprese della informazione del sequestro, oscura il provvedimento e lo rende accessibile solo in occasione della richiesta di accesso agli atti amministrativi ex Legge n. 241/90.</p> <p>Anche a Ravenna, Rimini e Reggio Emilia non pubblicano l'atto e non lo inseriscono in archivio e fanno solo la trascrizione sulla quota.</p> <p>La CCIAA di Parma comunque ha presentato apposito quesito al Garante della Privacy (che a sua volta ha chiamato in causa l'Unioncamere italiana), quindi ci si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento a seguito della risposta del Garante.</p> <p>2) Sul tema della <u>iscrivibilità di fatti che possono incidere sulla cessione di azienda</u> (es. fatti che consistono in condizioni di risoluzione del contratto), si evidenzia che per il principio di tipicità delle iscrizioni nel RI tali denunce devono essere rifiutate da parte degli uffici. E' infatti prevista la sola iscrizione di atti di trasferimento d'azienda ex art. 2556 cc a cura del notaio rogante o autenticante (i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda).</p> <p>Modena e Rimini accettano solo la fattispecie del recesso dal contratto di cessione qualora lo stesso in origine contenga una clausola in tal senso ( a Rimini è capitato il caso del decorso della durata del contratto d'affitto ) richiedendo un TA firmato digitalmente da tutte le parti contraenti.</p> <p>Si dà atto comunque che la CCIAA di Parma ha presentato apposito quesito in tal senso al MISE (primavera 2011).</p>

Si passa quindi alla discussione del punto 3) ovvero all'esame del DPR n. 247/04 per le imprese artigiane a seguito della entrata in vigore di Comunica e della Legge regionale n. 1/2010:

L'art. 4 prevede che l'ufficio del RI, riscontrata una o più delle circostanze previste per la cancellazione di imprese individuali e di società di persone, ne dia notizia entro 15 giorni alla CPA "per gli adempimenti di competenza". Con la Comunica non esiste impresa artigiana se non esiste impresa iscritta nel RI. Quindi sembra ridondante prevedere un doppio procedimento di cancellazione. Peraltro la Regione ER, con propria direttiva quadro adottata lo scorso mese di luglio, ha delegato al RI ogni cancellazione d'ufficio dall'AIA per effetto della cancellazione dell'impresa dal RI.

Si ritiene, quindi, che l'art. 4 del succitato decreto sia superato e vada letto in forma coordinata alle predette disposizioni: si potrebbe ipotizzare che il RI faccia una comunicazione via PEC al servizio regionale dell'avvio del procedimento di cancellazione (annotandone gli estremi nel RI) – la CCIAA di Rimini ritiene che possa essere omessa anche tale comunicazione - ed inserisca nella comunicazione all'impresa l'informazione che, per effetto della cancellazione dal RI, si procederà altresì alla cancellazione dall'AIA. Una volta che il giudice del registro avrà adottato il provvedimento di cancellazione dal RI, con la medesima decorrenza, si cancellerà anche l'impresa dall'AIA, dandone comunicazione sempre i competenti organi regionali.

In caso di decesso del titolare, la Camera di Commercio non procederà alla automatica cancellazione dall'AIA e ne darà comunicazione agli organi regionali competenti a valutare l'eventuale istanza di attivazione dell'istituto del subentro da parte degli eredi. In caso di assenza di eredi la Regione disporrà la cancellazione dall'AIA e ne darà apposita comunicazione al RI.

Se però emerge che l'impresa, seppure inattiva, è ancora esistente, oppure la stessa dichiara l'intenzione di volere continuare solo l'attività commerciale, si trasmetteranno gli esiti al servizio regionale per l'accertamento della permanenza dei requisiti artigiani e per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

Se il soggetto non presenta controdeduzioni a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento, il Conservatore adotta un proprio provvedimento di cessazione dell'attività e procede all'invio del fascicolo

al Giudice del Registro per la cancellazione dell'impresa dal RI.

Se invece l'interessato dichiara che intende mantenere l'iscrizione nel registro delle imprese ma che è inattivo, lo si inviterà a presentare apposita istanza; in caso di inerzia il Conservatore adotterà apposito provvedimento di cessazione dell'attività.

*Caso particolare:* il soggetto viene cancellato dall'albo degli autotrasportatori. Il Conservatore cessa l'attività con proprio provvedimento ed in caso di permanenza dell'iscrizione dell'impresa nel RI ne dà comunicazione agli organi regionali per la cancellazione dall'AIA. Se l'impresa oltre che inattiva risulta inesistente, il Conservatore invia il fascicolo al giudice del registro per la cancellazione dell'impresa. Una volta intervenuta la cancellazione dal RI, verrà altresì annotata la cancellazione dall'AIA.

Occorre però coordinarsi con la Regione per uniformare le decorrenze della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane con quelle del provvedimento di cessazione dell'attività dal registro delle imprese. E' quindi necessario richiedere nella prossima riunione fissata per il 28 p.v. l'emanazione di apposita direttiva regione affinché si faccia decorrere la cancellazione dalla data di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori.

Si passa quindi all'esame del punto 4) ossia dell'iscrizione della nomina del collegio sindacale. Si dà atto che l'art. 2400 comma 3 del c.c. prevede che la nomina dei sindaci delle società di capitali e delle cooperative debba essere iscritta nel RI entro 30 giorni a cura degli amministratori; non è quindi espressamente previsto il coinvolgimento dei soggetti interessati. Tuttavia, al fine di prevenire l'insorgenza di non infrequenti casi che si sono verificati a livello nazionale, alcuni Giudici del Registro delle Imprese (tra i quali quelli di Milano, Brescia e Torino) hanno ritenuto che sia presupposto necessario per l'iscrizione nel registro delle imprese la dimostrazione dell'esistenza della accettazione della nomina da parte dei soggetti interessati.

Viene fatto un giro di tavolo tra i presenti per sondare gli attuali orientamenti in materia.

La CCIAA di Forlì-Cesena dal mese di agosto c.a. ha adottato la seguente direttiva: se i sindaci sono presenti in occasione dell'adozione dell'atto costitutivo che li nomina l'accettazione dell'incarico deve risultare nel contesto dell'atto costitutivo; negli altri casi

(nomina/conferma avvenuta successivamente all'adozione dell'atto costitutivo), i sindaci nominati/confermati devono apporre la propria firma digitale sulla distinta FEDRA relativa alla pratica.

Anche la CCIAA di Pesaro richiede una prova dell'accettazione dell'incarico conferito ed ha inviato apposita nota al proprio Giudice del Registro che si allega al presente verbale (**Allegato 1**)

La CCIAA di Parma ha adottato una procedura che – per quanto onerosa per la Camera - consente di non arrivare al rifiuto della pratica da cui non risulti l'accettazione dell'incarico, che comunque tutela l'interessato e garantisce l'iscrizione di fatti veritieri nel registro delle imprese: infatti richiede in prima battuta l'accettazione dell'incarico; se manca la firma dell'interessato sospende la pratica; se l'impresa non si adegua allora procede alla iscrizione e poi invia apposita comunicazione all'interessato. Se questi riscrive al registro delle imprese dicendo che non ha accettato, avvia un procedimento di iscrizione d'ufficio. Le restanti Camere viceversa, ritenendo adempimento non espressamente previsto e quindi per non aggravare il procedimento, non procedono all'accertamento dell'avvenuta accettazione.

Si passa quindi all'esame del punto 5): Modalità di presentazione delle pratiche da parte dei soggetti Only REA.

Il tema è stato portato all'attenzione del coordinatore del network RI dall'Unione regionale in quanto nell'ambito della Regione sono stati riscontrati comportamenti diversi in merito alla ammissibilità o meno della presentazione della pratica anche in forma cartacea.

Sebbene il programma STARWEB consenta la compilazione e l'inoltro di pratiche Comunica in modalità telematica, la predetta procedura è prevista espressamente dal DL n. 7/07 sono ai fini dell'avvio dell'attività di impresa e per l'assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione del registro delle imprese e non nel REA.

Anche per l'art. 5-bis del nuovo CAD (modificato dal D.Lg.s. 235/2010) l'obbligo di comunicazione in via esclusiva utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione vige solo tra PPAA ed imprese. Per i soggetti diversi tale canale rappresenta un diritto.

Viene fatto un giro di tavolo per sondare l'orientamento dei presenti: si prende atto che Pesaro,

Bologna, Ravenna, Modena, Ferrara e Piacenza accettano solo il canale telematico; gli altri viceversa consentono il doppio binario.

Dopo ampio dibattito, si dà atto che non si è riusciti a pervenire ad un orientamento unitario in ambito regionale.

6) Viene quindi esaminato il contenuto della Circolare MISE n. 3641/c del 2011 relativa alle imprese individuali a seguito delle entrati in vigore della Comunicazione Unica: valore giuridico dell'attività economica.

E' possibile, alla luce delle disposizioni del D.l. n. 7/07 che ammettono l'esistenza dell'impresa individuale inattiva, interpretare le norme vigenti in materia di tenuta del registro delle imprese (art. 2196 c.c ed art. 18 c, 2 lettera c del DPR n. 581/1995) e del REA ( art. 9 c. 2 DPR n. 581/1995 e art. 4 dm 9 marzo 1982) come segue:

- dato RI: oggetto dell'impresa, ovvero attività che l'impresa dichiara di volere esercitare o di cui denuncia l'inizio attività all'atto della iscrizione nel registro delle imprese ovvero in sede di modifica → dato RI → sanzioni RI ed in caso di rigetto pratica sui ricorsi è competente il giudice del registro;
- denuncia di inizio attività: ossia data da cui l'impresa avvia concretamente la propria attività d'impresa (momento di attivazione dell'oggetto dell'impresa). Lo stesso vale per il momento di disattivazione dell'oggetto dell'impresa, ovvero per la data di cessazione dell'attività → dato REA.--> sanzioni REA; in caso di rigetto pratica non è competente il Giudice del Registro ma il GO; in caso di omessa denuncia della data di avvio/cessazione dell'attività l'iscrizione d'ufficio compete al Conservatore;
- una modifica dell'attività denunciata (anche una aggiunta di attività) è una modifica dell'oggetto e quindi è dato RI → sanzioni RI ed in caso di rigetto pratica sui ricorsi è competente il giudice del registro; compete al giudice del registro l'iscrizione d'ufficio per l'omessa denuncia dell'attività ed al Conservatore l'iscrizione della data di avvio dell'attività. La Circolare del MISE prevede che, se l'impresa svolge un'attività non denunciata, si incorre sia nella sanzione RI che in quella REA.

Se una autorità esterna comunica al RI che un soggetto esercita una attività senza averne dato denuncia, se trattasi di soggetto iscritto e manca solo la denuncia di avvio dell'attività, è sufficiente il provvedimento del Conservatore; viceversa, se trattasi di soggetto non iscritto, occorre iniziare un procedimento di iscrizione d'ufficio ex 2190 c.c. con il giudice del registro.

Vi sono conseguenze anche sui procedimenti di cancellazione d'ufficio previsti dal DPR n. 247/04: le fattispecie relative al mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata non sembrano più elementi sufficienti per procedere alla cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese. Si potrà infatti in tali casi prevedere il passaggio allo status di inattiva se l'impresa manifesta il proprio interesse o dimostra comunque l'esistenza dell'impresa. In tale caso è competente il Conservatore ad adottare il relativo provvedimento. Nel caso in cui viceversa l'impresa non risponda all'interlocutoria dell'ente e non fornisca le informazioni predette, si provvederà alla trasmissione al Giudice del Registro per la cancellazione dal RI (dopo avere emanato il provvedimento di cessazione dell'attività a firma del conservatore).

Pesaro e Bologna ritengono che l'attività dell'impresa individuale sia comunque dato REA e non fa la distinzione "oggetto dell'attività"- "data di attivazione", posto che è frutto di una interpretazione del sistema camerale che l'attività delle imprese individuali coincida con l'oggetto dell'impresa, in quanto non espressamente previsto da nessuna norma: la Camera di Pesaro-Urbino coglierà l'occasione per comunicare tale orientamento all'esterno in occasione della piena entrata in vigore della SUAP (30 settembre p.v.) e della pubblicazione del decreto ministeriale che approva il modello di comunicazione del SUAP (sulla base della norma che dice che il SUAP alimenta il REA: per le attività regolamentate l'attività è contenuta nella SCIA e formerà apposito fascicolo informatico che confluirà nel REA. A questo punto non è possibile discriminare le attività regolamentate da quelle libere e quindi devono considerarsi dato REA anche queste ultime).

Inoltre, in tale modo si potrebbe affermare che l'evoluzione normativa ha realizzato un allineamento con le società per le quali da sempre l'attività è dato REA, soluzione più coerente in un'ottica sistemica delle

norme.

I presenti quindi ritengono opportuno predisporre apposito quesito al MISE che peraltro nella succitata circolare auspicava il contributo delle Camere di Commercio nella individuazione di una linea interpretativa in materia.

Il coordinatore quindi si impegna a trasmettere tale quesito per il tramite dell'Unioncamere nazionale (dott. Sodini) prendendo spunto anche dalla documentazione già elaborata dal collega di Pesaro.

7) Per quanto attiene la nuova formulazione dell'art. 19 della Legge n. 241/90 comma 6-ter a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, riferisce la CCIAA di Rimini: viene affermato nel testo della disposizione che le SCIA non sono provvedimenti autorizzatori in quanto si riferiscano ad attività liberalizzate. Quindi in linea di principio non si dovrebbe richiedere la TCG. Ciò però confligge con la posizione dell'Agenzia delle Entrate che invece sostiene che è dovuta.

Si ritiene pertanto, per il momento, di non discostarsi dalle posizioni attualmente assunte in materia.

8) Avvio dei lavori di revisione del manuale RI.

Si apre un ampio dibattito avente ad oggetto la struttura e la forma del nuovo documento, nonché sullo strumento informatico che dovrà supportarlo e renderne agevole e veloce la consultazione. Viene proposta la predisposizione di schede sintetiche per ogni argomento, laddove possibile procedendo ad accorpamenti ed eliminando parti ridondanti (soprattutto quelle che sono destinate ai notai e che ormai contengono nozioni ampiamente acquisite da tutti). Si propone come metodo di lavoro di utilizzare un ambiente informatico comune, anche provvedendo alla creazione di un sito monotematico regionale (il sito dovrà quindi essere sorretto da InfoCamere. Ne deriva che dovrà essere coinvolta anche la società di informatica con cui dovrà presumibilmente essere sottoscritto apposito contratto). Ogni Camera potrà quindi prevedere nel proprio sito un link a tale sito monotematico. Si ritiene opportuno coinvolgere l'unione regionale alla quale si potrebbe richiedere l'assistenza informatica, la realizzazione e la gestione del sito per conto di tutte le Camere. Ovviamente i contenuti verranno alimentati dai referenti camerali individuati dal network dei conservatori.

Per l'esame degli argomenti si stabilisce di dividere i



temi per blocchi che verranno trattati di volta in volta in plenaria dal network dei Conservatori.

Si rinvia alla prossima riunione la definizione della architettura del documento e quindi anche dell'ambiente informatico. IL collega di Pesaro illustra la soluzione adottata nella propria Camera e pubblicata sul sito camerale che potrà essere utile anche per il lavoro del network.

#### 9) Iscrizione dei cosiddetti "professionisti atipici".

I presenti cominciano ad affrontare il tema.

Secondo le disposizioni normative attualmente vigenti o si è professionisti iscritti in albi protetti o si è dei dipendenti (o assimilati, come ad esempi le co.co.co) o si è dei prestatori di servizi non occasionali; questi ultimi sono equiparati alle imprese e quindi vanno iscritti nel RI.

Alcuni esempi di attività iscrivibili nel registro delle imprese: consulenti giuridici, badanti, maestri di sci, macellai per conto terzi, amministratori di condomini, prestatori di servizi di consulenza di marketing....

Si dovrà comunque verificare prima dell'iscrizione che l'attività non sia tra quelle rientranti tra le attività previste dalle norme in materia di professione protetta ovvero tra le attività qualificabili come lavoro subordinato.

Restano esclusi gli associati in partecipazione e tutte quelle attività svolte in modo autonomo in forma occasionale.

#### **Varie:**

a) Riunione del Gruppo qualità RI: iscrizione PEC registro imprese per le società.

Il 13 settembre c'è stata la riunione del gruppo di qualità del RI per agevolare l'adempimento. Relaziona in merito il dott. Zandri.

E' prevista una campagna informativa nazionale e sarà mandato ad ogni Camera un pacchetto informativo da distribuire.

Nell'ambito del gruppo qualità si è quindi aperto un dibattito su come confezionare questa nuova pratica. Sul sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) è stata creata apposita pagina. In tale sede non si entra nel merito delle procedure che seguiranno i singoli uffici per l'evasione. Il legale rappresentante potrà direttamente fare la pratica dal sito.

*Soggetto legittimato:* la norma parla di "società" (e non "gli amministratori") come soggetti obbligati: è quindi chi rappresenta la società che può presentare la

pratica. Non si ritiene adempimento delegabile ai commercialisti perché è l'iscrizione non di un atto ma di un fatto societario.

*Sanzionabilità:* in ambito nazionale si è deciso per l'applicazione in caso di tardivo o omesso adempimento (il termine per adempiere in termini utili è il 29 novembre 2011) solo nei confronti del legale rappresentante. La responsabilità è personale e quindi si fa la sanzione a tutti i soggetti che hanno la legale rappresentanza della società.

InfoCamere metterà a disposizione un *sistema di controlli automatici*: è prevista l'impostazione di certi parametri informatici e saranno create delle liste visibili da Infoweb (e non da SCRIBA). Ogni Camera può decidere se evaderle automaticamente oppure istruirle.

Il sistema controlla se la PEC è valida sulla base del dominio, e se è attiva però solo per Infocert, Aruba ed un terzo operatore (di Senigallia).

*Il codice atto:* STARWEB non genera alcun codice atto; Fedra non lo genera obbligatoriamente → il consiglio è quello di non chiedere alcun codice atto e di caricarlo in sede di istruttoria (cod. A99 - altri atti). Il codice serve solo per fare la trascrizione RI.

*Data atto:* è sempre la data di presentazione della domanda, a prescindere dalla data che indicano nella domanda.

*Bolli e diritti:* la pratica è esente e quindi va indicato Bollo esente e con importo zero nei diritti.

Non sono dovute neppure le tariffe Telemaco.

*La PEC è unica* → l'impresa ne può iscrivere solo una. Nel riquadro 5/indirizzo della sede legale va compilato solo nome e dominio e-mail certificata. Non deve comparire il carattere @.

Non sono obbligati alla iscrizione della PEC i consorzi; sono invece obbligate anche le società fallite (è dubbio se il curatore sia il legale rappresentante o meno e quindi se è possibile o no sanzionarlo) e quelle in liquidazione.

b) SUAP: SCIA per commercio all'ingrosso, risoluzione del MISE n. 135873 del 6/10/2010

Si decide di richiedere all'Unione Regionale di conoscere se è stata portata all'attenzione del Tavolo regionale istituito in tema di SUAP la questione del passaggio al Comune della competenza in materia di verifica dei requisiti per l'esercizio del commercio

all'ingrosso.

La materia del commercio è demandata alle Regioni: la nostra regione non si è espressa su chi è competente a verificare il possesso dei requisiti.

Bisognerebbe anche proporre all'Unioncamere nazionale che se ne parli in sede di Conferenza-Stato Regioni affinché la competenza passi alle Regioni.

NB: L'ANCI ha dichiarato che in questa prima fase di applicazione della norma il SUAP intende solo le SCIA di competenza del Comune. Quindi correttamente ora le Camere non trasmettono al SUAP le SCIA sulle leggi di settore.

c) Cessione di quote con patto di riservato dominio (riserva di proprietà): quando è iscrivibile l'atto.

E' un atto sottoposto a condizione sospensiva. Si fa l'annotazione della informazione sotto la posizione del cedente (in analogia a quanto avviene per i vincoli sulla quota) e si prende in deposito archiviandolo otticamente. In questo momento l'oggetto del contratto, ovvero il trasferimento della proprietà, non è efficace (lo diviene quando viene pagata l'ultima rata), quindi non è iscrivibile.

Quando si verificano le condizioni, si fa un atto di accertamento della verifica del venire meno della causa di sospensione (scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti che il commercialista deposita aggiungendovi la firma digitale) e si iscrive il passaggio di proprietà.

E' legittimato alla presentazione delle due pratiche anche il commercialista.

d) Iscrizione RT degli acconciatori ed estetisti: al momento non è iscrivibile nel REA; lo sarà quando verranno iscritti i dati della SCIA presentati al SUAP nel fascicolo informatico.

e) Passaggio di competenza alla Regione in materia di artigianato- aggiornamento. Riferisce in merito la dott.ssa Venturelli. Domani ci sarà la prima giornata di formazione per la CRA per l'impiego degli strumenti telematici messi a disposizione dalle camere di commercio e mercoledì ci sarà il network artigianato a cui parteciperà anche la Regione. A breve verrà approvato un regolamento sul funzionamento del servizio; è altresì prevista l'istituzione di un comitato tecnico che affiancherà il servizio regionale e che sarà costituito dai rappresentanti delle varie associazioni.

<p>La dott.ssa Venturelli riferisce altresì che è stato richiesto al dott.Lazzari un incontro in occasione della prossima CRA, con i Conservatori ed i rappresentanti delle associazioni artigiane per illustrare gli interventi programmati ed attuati per dare attuazione alla Legge n. 1/2010.</p> <p>Per quanto attiene l'attività di impiantistica ex DM n. 37/08 la dott.ssa Venturelli riferisce che la CNA ha richiesto un incontro regionale a breve: è stato istituito un tavolo tecnico regionale per l'esame orientamenti assunti nell'ambito della regione. Viene quindi proposto un incontro tra i partecipanti sulla base del documento predisposto dalla CCIAA di Forlì per la elaborazione di una proposta (data programmata: 6 ottobre p.v.).</p> <p>I risultati del gruppo di lavoro saranno portati all'attenzione del network dei conservatori in preparazione dell'incontro con le associazioni.</p> <p>Per ottimizzare i lavori dei partecipanti, si propone di incontrare le associazioni nel pomeriggio del giorno in cui si riunisce il network dei conservatori.</p> <p>I lavori hanno termine alle ore 16.45.</p>	
Orientamenti assunti	
Data e o.d.g. prossima riunione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esame requisiti ex DM 37/08</li> <li>- architettura nuovo manuale RI</li> <li>- varie ed eventuali</li> </ul> <p>19 ottobre 2011</p>

Bologna, 26 settembre 2011

Firma referente Unioncamere E.R.  
Maria Giovanna Briganti

## **Allegato 1**

**Al Sig. Giudice Del Registro Imprese**

**C/o Tribunale di Pesaro**

**Dr. Davide Storti**

**61121 - PESARO**

**Raccomandata A.R.**

Cat. 1 n° 9193

**Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE - ISCRIZIONE**

Egregio Signor Giudice, Le rappresento che nelle ultime settimane all'interno del sistema camerale (gruppi di lavoro nazionali dei Conservatori del Registro delle Imprese), si è sviluppato un dibattito relativo alla prassi da seguire per l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina, del rinnovo o della cessazione dei componenti del collegio sindacale delle società di capitali.

Tale dibattito è stato originato dal fatto che in alcuni casi professionisti si sono ritrovati indicati come membri del collegio sindacale a loro completa insaputa e in società oggetto di attenzione da parte dell'autorità giudiziaria, anche penale, per gravi irregolarità nella gestione di dette società.

Tale situazione si è generata in relazione al fatto che nella prassi del Registro delle Imprese l'iscrizione della nomina dei componenti del collegio sindacale viene effettuata a richiesta dell'amministratore delle società anche in assenza di una espressa accettazione di nomina da parte del sindaco e ciò in quanto la norma non lo prevede espressamente.

Il comma 3 dell'articolo 2400 del codice civile, infatti, afferma che:

*“la nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni”.*

Pertanto, i soggetti obbligati ad iscriversi nel registro delle imprese la nomina e la cessazione dei componenti del collegio sindacale sono chiaramente gli amministratori delle società, ogniqualvolta l'organo di controllo sia stato nominato.

Recentemente alcuni Giudici del Registro (Milano, 13 luglio 2010 e Brescia, 27 dicembre 2010) hanno ordinato la cancellazione dal Registro delle imprese di iscrizioni di nomina di sindaci avvenute in mancanza della prova di una loro accettazione e, quindi, secondo tali Giudici in assenza dei presupposti richiesti dal citato articolo 2400 c.c.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato, di recente, un documento contenente le “Norme di comportamento del collegio sindacale” nel quale sono contenute alcune raccomandazioni, rivolte a tutti i professionisti iscritti all’Albo, circa il comportamento professionale che deve essere adottato per svolgere correttamente l’incarico di sindaco.

In particolare, in merito alla nomina e alla accettazione degli incarichi, la norma di comportamento 1.3 rammenta che “sebbene la legge.....non menzioni l’accettazione dell’incarico, si ritiene che – sia per la nomina dei primi sindaci nell’atto costitutivo, sia per la nomina dei successivi sindaci – il sindaco designato debba esprimere il proprio consenso in forma scritta attraverso il consenso espresso nel corso dell’assemblea e risultante dal relativo verbale ovvero anche attraverso il consenso del deposito della nomina presso il registro delle imprese”

L’Osservatorio permanente costituito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Unioncamere Nazionale al fine di evitare che i professionisti contabili che vengono nominati quali componenti effettivi o supplenti dei collegi sindacali possano essere totalmente inconsapevoli dell’incarico loro affidato, concordano nel richiedere la prova evidente dell’accettazione della carica da parte di ciascun sindaco in sede di iscrizione della nomina nel registro delle imprese.

Questo ufficio ritiene di condividere nel merito i provvedimenti giudiziari sopra richiamati e le prassi sopra descritte e pertanto, salvo contrario avviso o direttiva di codesto Giudice del Registro, ritiene di rifiutare la richiesta di iscrizione di nomina dei componenti del collegio sindacale qualora non sia data la prova che questi abbiano accettato la carica.

In concreto si ritiene che la prova della accettazione della carica, sia in sede di costituzione di una nuova società, sia per i mandati successivi, debba essere fornita in uno dei seguenti modi:

- se la nomina è contenuta in atto notarile (costituzione o verbale di assemblea straordinaria), il notaio dovrà far risultare la presenza dei sindaci e l’accettazione della nomina nel contesto dell’atto;
- se, in sede di costituzione o assemblea straordinaria, i sindaci non sono presenti, la distinta dovrà essere sottoscritta da ciascun sindaco nominato o confermato;
- se la nomina risulta da verbale di assemblea ordinaria, la distinta dovrà essere sottoscritta da ciascun sindaco nominato o confermato

Resta inteso che – ai sensi dell’articolo 2400, 3° comma del codice civile – l’iscrizione nel registro delle imprese della nomina, della conferma (da intendersi quale nomina per un nuovo mandato) e della cessazione dei sindaci sono e rimangono adempimento spettante agli amministratori.

Cordiali saluti.

*Il Conservatore*

*Dr. Loreno Zandri*